AVVISO

Con riferimento alla rata del saldo, si precisa che viene confermata la Delibera n°63 del 28/12/2012 (Vedi Allegato)

Informativa saldo 2013:

Entro il **16 dicembre 2013** è previsto il pagamento del saldo IMU per l'anno 2013.

NOVITA' PER IL SALDO DI DICEMBRE 2013

- Abolizione parziale del saldo di dicembre 2013 per abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per tipologia – C/2, C/6, C/7), terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, fabbricati rurali ad uso strumentale
- l'IMU viene versata interamente al Comune (non più allo Stato) ad eccezione per i fabbricati di categoria D (quota Stato 7,6‰ **e** quota Comune 1,8‰)

PER QUALI IMMOBILI VA PAGATA L'IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE?

A seguito del Decreto Legge 133/2013 emanato dal Governo è previsto il versamento a saldo entro il 16/12/2013 per le seguenti tipologie di immobili:

· abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 anche se abitazioni principali;

· fabbricati rientranti nelle categorie catastali A10, B, C e D;

· alloggi locati o concessi in uso a terzi;

· immobili dichiarati inagibili o inabitabili;

· alloggi non locati, seconde case o immobili a disposizione e relative pertinenze;

· pertinenze (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locali di deposito/locale uso gioco bimbi) di abitazioni principale eccedenti la prima (vedi sopra);

· aree fabbricabili;

· terreni NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

· fabbricati rurali diversi da quelli ad uso strumentale

Il Comune di Colorno ha deliberato e confermato le aliquote e detrazioni per l'anno 2013 con il delibera n° 63 del 28 dicembre 2012. Pertanto il calcolo della rata a saldo andrà eseguito con le seguenti aliquote utilizzate per il saldo 2012 e cioè:

Aliquote

	Aliquote 2013
Abitazione Principale e relative pertinenze (per categorie A/1, A/8 e A/9)	4‰
Altri immobili	9,4‰
Immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratti a canone concordato (di cui all'art. 2 c. 3 della L. 431/1998)anche aderendo agli appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale con le associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni confederali; tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione dei contratti debitamente registrati	7,6‰
Terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. IMPOSTA NON DOVUTA	7,6‰
Fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993. IMPOSTA NON DOVUTA	2‰

Anche per l'anno **2013** vanno utilizzati i moltiplicatori appositamente istituiti per l'IMU e che riportiamo di seguito:

	Rivalutazione rendita	**Moltiplicatore**	**Categoria catastale** **(vedere visura catastale)**
		160	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7
Fabbricati	5%	140	Da B/1 a B/8, e C/3, C/4, C/5
		80	A/10 e D/5
		65	Da D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/8, D/9, D/10
		55	C/1

Calcolo **IMU annuale**

Ø Abitazione principale (A/1,A/8 e A/9) e relative pertinenze (al massimo una per tipologia –C/2, C/6, C/7)

Rendita catastale (+5%) x 160 x 4 diviso 1000

Detrazione per abitazione principale

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro (da suddividere in base ai contitolari conviventi nell'immobile e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).

Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 400.

La detrazione per figli si aggiunge alla detrazione base di euro 200.

Ø Altri fabbricati

Rendita catastale (+5%) x moltiplicatore x9,4 diviso 1000

Ø Aree fabbricabili

valore di mercato x 9,4 diviso 1000

N.B.: l'importo così ottenuto va rapportato, per il versamento in acconto, ai mesi di possesso

Si porta all'attenzione che l'IMU relativa ai fabbricati di categoria catastale D deve essere versata per il 7,6%. allo Stato e per restante quota al Comune.

Attenzione: per l'anno 2013 la ripartizione del versamento IMU in base ai codici tributo è cambiata. Si rimanda al prospetto

Versamento in acconto

Può avvenire:

· Tramite apposito bollettino di conto corrente postale, disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, indicante il numero di conto corrente 1008857615 valido per tutto il territorio nazionale e intestato a "PAGAMENTO IMU";

· Con il modello F24 utilizzando gli appositi codici tributi di seguito riportati

CODICE	CAUSALE	COMPETENZA	ALIQUOTA
3912	Abitazione principale (A/1, A/8 a A/9) e pertinenze	COMUNE	4‰
3916	Aree fabbricabili	COMUNE	9,4‰

3918	Altri fabbricati (esclusa categoria D)	COMUNE	9,4‰
3925	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	STATO	7,6‰
3930	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	INCREMENTO COMUNE	1,8‰

CODICE ENTE COMUNE DI COLORNO: **C904**
Quanto sopra,salvo diverse disposizioni normative.

Informazioni per il pagamento dell'acconto IMU 2013:

A seguito del Decreto Legge 54/2013 emanato dal Governo è prevista la sospensione del pagamento del versamento in acconto di giugno per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per tipologia – C/2. C/6, C/7);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità IACP;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali strumentali.

Per tali tipologie di immobili seguiranno successive comunicazioni.

INFORMATIVA SU DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello.

È inoltre stabilito che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’importo dovuto. Sono inoltre fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Tutte le variazioni che hanno generato l'obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2012, potranno essere rese note al comune, con l'apposito modello, entro il 30/6/2013. È quanto si ricava dall'art. 10 c.4, del dl 35/2013 nella versione approdata sulla G.U. dell'8 aprile. Il dl 35/2013 ha infatti cancellato sia la scadenza del 4/2/2013, che interessava le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra l'1/1/2012 e il 6/11/2012, sia il termine «mobile» dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 7/11/2012 in poi. In entrambi i casi si fa ora riferimento al 30 giugno dell'anno successivo a quello della variazione.

PER QUALI IMMOBILI VA PAGATA L'IMU A GIUGNO?

- abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 anche se abitazioni principali;
- fabbricati rientranti nelle categorie catastali A10, B, C e D;
- alloggi locati o concessi in uso a terzi;
- immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
- alloggi non locati, seconde case o immobili a disposizione e relative pertinenze;
- pertinenze (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locali di deposito/locale uso gioco bimbi) di abitazioni principale eccedenti la prima (vedi sopra);
- aree fabbricabili.

Il Comune di Colorno ha deliberato e confermato le aliquote e detrazioni per l'anno 2013 con il delibera n° 63 del 28 dicembre 2012. Pertanto il calcolo della rata di acconto a giugno andrà eseguito con le seguenti aliquote utilizzate per il saldo 2012 e cioè:

Aliquote

Tipologia Immobile	*Aliquota 2013*
Abitazione Principale e relative pertinenze (per categorie A/1, A/8 e A/9)	4‰
Altri immobili	9,4‰
Immobili locati a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratti a canone concordato (di cui all'art. 2 c. 3 della L. 431/1998)anche aderendo agli appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale con le associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni confederali; tale situazione dovrà essere comprovata dalla presentazione dei contratti debitamente registrati	7,6‰
Terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997	7,6‰
Fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993	2‰

Base imponibile

Anche per l'anno 2013 vanno utilizzati i moltiplicatori appositamente istituiti per l'IMU e che riportiamo di seguito:

Rivalutazione rendita	**Moltiplicatore**	**Categoria catastale** **(vedere visura catastale)**
	160	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6 e C/7
5%	140	Da B/1 a B/8, e C/3, C/4, C/5
	80	A/10 e D/5
	65	Da D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/8, D/9, D/10
	55	C/1

Abitazione principale (A/1,A/8 e A/9) e relative pertinenze (al massimo una per tipologia –C/2, C/6, C/7).
Rendita catastale (+5%) x 160 x 4 diviso 1000

Detrazione per abitazione principale
Per l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro (da suddividere in base ai contitolari conviventi nell'immobile e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).
Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L'importo complessivo della detrazione per figli non può superare l'importo massimo di euro 400.
La detrazione per figli si aggiunge alla detrazione base di euro 200.

2) Altri fabbricati
Rendita catastale (+5%) x moltiplicatore x9,4 diviso 1000

3) Aree fabbricabili
Valore di mercato x 9,4 diviso 1000

N.B.: l'importo così ottenuto va rapportato, per il versamento in acconto, ai mesi di possesso

Si porta all'attenzione che l'IMU relativa ai fabbricati di categoria catastale D deve essere versata per il 7,6%. allo Stato e per restante quota al Comune.

Attenzione: per l'anno 2013 la ripartizione del versamento IMU in base ai codici tributo è cambiata. Si rimanda al prospetto.

Versamento in acconto 2013

Può avvenire:

- Tramite apposito bollettino di conto corrente postale, disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, indicante il numero di conto corrente 1008857615 valido per tutto il territorio nazionale e intestato a "PAGAMENTO IMU";
- Con il modello F24 utilizzando gli appositi codici tributi di seguito riportati

CODICE	CAUSALE	COMPETENZA	ALIQUOTA
3912	Abitazione principale (A/1, A/8 a A/9) e pertinenze	COMUNE	4‰
3916	Aree fabbricabili	COMUNE	9,4‰
3918	Altri fabbricati (esclusa categoria D)	COMUNE	9,4‰
3925	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	STATO	7,6‰
3930	Immobili ad uso produttivo – gruppo catastale D	INCREMENTO COMUNE	1,8‰

Quanto sopra, salvo diverse disposizioni normative.

ACCONTO IMU 2013

E' possibile calcolare l'IMU utilizzando l'applicazione qua sotto riportata.

Simulatore IMU con stampa del modello F24

ATTENZIONE
il sistema propone in automatico le aliquote del Comune di Colorno

OCCORRE INSERIRE
I DATI CATASTALI
(compresi i locali accessori all'abitazione principale)